

Avviso per la presentazione delle domande di iscrizione e di mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche

Si rende noto che i soggetti interessati all'iscrizione o al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, di seguito indicato come "Elenco", istituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), devono presentare la relativa domanda al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche.

1. Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco e per il mantenimento dell'iscrizione

Possono essere iscritti nell'Elenco coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
- 2) anzianità d'iscrizione non inferiore a dieci anni nel Registro dei revisori legali indicato al numero 1, cumulabile con quella acquisita nel Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);
- 3) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento degli incarichi, di pari durata e presso i predetti enti, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
- 4) specifica competenza in merito all'ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al decreto legislativo n. 118/2011, acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;
- 5) acquisizione, nel 2025, di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo;
- 6) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del Codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza ovvero non essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato in via definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché non essere sottoposto ad una sanzione per violazione dei doveri previsti dall'albo professionale di appartenenza.

Per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco i soggetti interessati devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti, a pena di cancellazione:

- 1) iscrizione nel Registro dei revisori legali;
- 2) acquisizione, nel 2025, di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo;
- 3) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del Codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza ovvero non essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato in via definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché non essere sottoposto ad una sanzione per violazione dei doveri previsti dall'albo professionale di appartenenza.

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e il mantenimento della stessa, si considera esclusivamente quanto dichiarato nella domanda.

2. Modalità e termini di presentazione delle domande

I soggetti interessati presentano la domanda di iscrizione nell'Elenco o la domanda di mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco a decorrere da lunedì 14 settembre 2026 e fino a martedì 20 ottobre 2026.

Le domande devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale mediante l'utilizzo di uno dei seguenti strumenti:

- a) procedura online sulla piattaforma denominata "ProcediMarche" (procedimenti.regione.marche.it/) o sulla sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale denominata "ElencOnline" (www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/collegio_revisori/ElencOnline.php);
- b) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo assemblea.marche@emarche.it. Se è utilizzata una casella PEC diversa dal proprio domicilio digitale e la domanda non è firmata digitalmente, deve essere allegato un documento di identità del sottoscrittore della medesima domanda;
- c) posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo "Palazzo delle Marche, Piazza Cavour 23, 60121 Ancona". In tale caso la domanda deve essere inviata con firma autografa originale, insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda di iscrizione o di mantenimento di iscrizione nell'Elenco inviate con PEC o posta raccomandata con ricevuta di ritorno deve essere redatta secondo il relativo modello contenuto rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente avviso.

I soggetti iscritti nell'Elenco con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 527 del 4 febbraio 2025 che non hanno trasmesso, entro il 31 gennaio 2026, la dichiarazione dei crediti formativi acquisiti nel 2025 possono presentare la domanda di mantenimento dell'iscrizione di cui allegato 2 al presente avviso.

3. Aggiornamento dell'Elenco

L'Ufficio di presidenza aggiorna l'Elenco iscrivendo le persone in possesso dei requisiti e cancellando quelle che, all'esito della verifica effettuata, non risultano in possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione o che non hanno trasmesso le dichiarazioni richieste.

L'Elenco aggiornato è pubblicato sul sito istituzionale.

4. Commissione tecnica di valutazione del possesso dei requisiti

La Commissione tecnica istituita con deliberazione n. 846 del 17 ottobre 2019 valuta il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco e per il mantenimento della stessa iscrizione.

5. Informazioni

Per informazioni può essere contattata Marinelli Raffaella, responsabile della Posizione di elevata qualificazione Nomine, al seguente indirizzo di posta elettronica: raffaella.marinelli@regione.marche.it.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Le domande di cui agli Allegati 1 e 2 al presente avviso devono essere debitamente compilate e sottoscritte. Tali domande sono anche pubblicate sul sito istituzionale al seguente indirizzo: www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/collegio_revisori/modulistica.php.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul medesimo sito al seguente indirizzo: www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/collegio_revisori/informativa.php.

Cause di esclusione dalla nomina a componente del Collegio

Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 14/2015 non possono essere nominati componenti del Collegio:

- a) i consiglieri regionali, il presidente e il vicepresidente della Giunta regionale, gli assessori regionali e gli amministratori degli enti, agenzie regionali e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori degli enti locali della regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i funzionari dello Stato cui compete la vigilanza della Regione, i dipendenti della Regione, degli enti dipendenti dalla stessa Regione e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale; l'avvocato o il procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- d) gli interdetti, gli inabili, i falliti, o coloro che sono stati condannati in via definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- e) coloro di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione;
- f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- g) coloro che siano stati condannati, con sentenza definitiva, per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l'abuso della professione o della funzione di revisore;
- h) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Per tutti gli effetti disciplinati dal medesimo articolo 11 della legge regionale n. 14/2015, la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.

Sono fatte salve le ulteriori cause di esclusione dalla nomina stabilite dalla legge.

Cause di incompatibilità

Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 14/2015 sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio:

- a) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro autonomo o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, oppure da altri rapporti di natura patrimoniale;
- b) coloro che hanno una lite pendente con la Regione, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la Regione.

I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso enti dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa o società a partecipazione regionale, nonché presso enti locali.

Sono fatte salve le ulteriori cause di incompatibilità stabilite dalla legge.

Il testo della normativa è consultabile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/collegio_revisori/normativa.php.